



**Tiziana Di Iorio**

(aggregato di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Teramo,  
Facoltà di Giurisprudenza)

**La salute del *civis-fidelis* nei distinti ordini dello Stato e della Chiesa  
cattolica. Le aspettative ascetiche della persona  
nella connotazione del bene salute \***

*"Salus populi suprema lex esto"*  
(Cic., *De Leg.*, III, 3)

**SOMMARIO:** 1. Autonomia confessionale e sovranità dello Stato: la distinzione tra ordini "distinti" – 2. Il principio di laicità e la valorizzazione delle differenze, nell'inderogabile esigenza di salvaguardia dei diritti della persona – 3. Tutela della salute: diritto fondamentale della Costituzione italiana – 4. La dimensione ascetica dell'individuo nella concezione giuridica del bene salute – 5. La salute nell'ordinamento canonico: connotazione di un bene con valore relativo – 6. La realizzazione "responsabile" della salute e la sua intrinseca connessione con la salvezza nella Chiesa – 7. La *sana cooperatio* tra Stato e Chiesa nella tutela della salute del *civis-fidelis* – 8. Conclusioni.

**1 - Autonomia confessionale e sovranità dello Stato: la distinzione tra ordini "distinti"**

La libertà religiosa, nel reclamare l'integrale protezione delle libertà individuali, segna il passo all'intangibile indipendenza istituzionale dei gruppi confessionali<sup>1</sup>, vale a dire all'ampio riconoscimento dell'autodeterminazione di qualsiasi formazione sociale con finalità spirituale e di culto. Si tratta di garantire loro l'effettiva sovranità nella definizione dei connotati valoriali più aderenti alla propria identità, nella

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sul tema vedi, per tutti: C. CARDIA, *Libertà religiosa e autonomia confessionale*, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*, Mucchi, Pisa, 2008, pp. 367-396; S. LARICCIA, *Problemi in tema di autonomie normative. L'autonomia normativa delle confessioni religiose*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, vol. II, Rubettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 882 ss.



scelta della specifica struttura organizzativa e, più in generale, nell'individuazione di pertinenti modelli di autogoverno.

Tale guarentigia si assume essenziale e perentoria.

Ogni ingerenza dell'ordinamento civile nella determinazione dell'impianto organizzativo-operativo e/o nell'enunciazione dei presupposti assiologici e delle regole di condotta di un gruppo religioso finirebbe, infatti, per ingenerare inevitabili riflessi nella sua più intima essenza condizionandone il tratto distintivo, le azioni e, persino, la partecipazione dei singoli consociati<sup>2</sup>.

L'indipendenza istituzionale delle confessioni religiose raffigura, perciò, il cardine strutturale attorno al quale ruota l'adesione – libera e incondizionata – all'orientamento fideistico nel quale ciascun individuo più s'identifica, sia per la condivisione del patrimonio teologico-dogmatico e teologico-morale, sia per la ratifica delle speciali regole calibrate dall'organismo confessionale al quale intende appartenere.

Ciò detto, rifulge l'ampia portata di un siffatto principio di autonomia, costituzionalmente sancito<sup>3</sup> nella proclamata distinzione<sup>4</sup> tra

---

<sup>2</sup> **M. PARISI**, *Il sistema europeo di relazioni tra gli Stati e le organizzazioni religiose: conservazione o innovazione nella prospettiva della Costituzione dell'Unione Europea?*, in [http://www.olir.it/areetematiche/83/documents/Parisi\\_Europa\\_e\\_fenomeno\\_religioso.pdf](http://www.olir.it/areetematiche/83/documents/Parisi_Europa_e_fenomeno_religioso.pdf), marzo 2005, p. 8, nel sottolineare l'indubbia importanza dell'autonomia confessionale sotto la duplice dimensione pratica-teorica, ritiene che, ove la libertà collettiva della confessione religiosa venisse "ad essere limitata, o conculcata", lo stesso godimento della libertà religiosa individuale subirebbe un restringimento. La libertà della persona e l'autonomia delle confessioni religiose costituiscono "i pilastri della moderna libertà religiosa, che vivono in continua simbiosi, anche perché non c'è libertà individuale se manca la libertà istituzionale delle Chiese" perciò "Se fosse lo Stato a decidere come le confessioni devono organizzarsi, al cittadino non sarebbe riconosciuto il diritto di aderire ad una religione, bensì quello di inserirsi in realtà confessionali stabilite, o condizionate, dallo Stato" (**C. CARDIA**, *Libertà religiosa e autonomia confessionale*, cit., p. 370).

<sup>3</sup> **A. LICASTRO**, *L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose e tutela dei diritti del fedele espulso*, in [http://www.olir.it/areetematiche/73/documents/Licastro\\_fedele\\_espulso.pdf](http://www.olir.it/areetematiche/73/documents/Licastro_fedele_espulso.pdf), p. 7, ritiene "corretto ipotizzare che l'autonomia delle Confessioni religiose, risultando costituzionalmente garantita in termini di distinzione e separazione di «ordini», abbia più forte rilievo della posizione di indipendenza e libertà assicurata dall'ordinamento civile alle altre formazioni sociali".

<sup>4</sup> Per **P. BELLINI**, «Ordine proprio dello Stato», «Ordine proprio delle Chiese», in [http://www.lincci.it/files/documenti/LectioBrevis\\_Bellini.pdf](http://www.lincci.it/files/documenti/LectioBrevis_Bellini.pdf), p. 5, la demarcazione fra ordine secolare e ordine religioso non riguarda un ambito per così dire "orizzontale" di "materie" articolandosi, piuttosto, in modo "verticale" per "tipi di valori" e "di interessi". Invero, "Lo Stato laico dà senz'altro per escluso un suo intervento, perché assume (in forma di una proposizione di principio che per lo Stato laico è irrinunciabile, in quanto significatrice della sua stessa «laicità») la piena «estraneità» degli «interessi religiosi in



l'ordine della Chiesa e l'ordine dello Stato<sup>5</sup>, nella garantita indipendenza statutaria delle confessioni acattoliche – libere di organizzarsi secondo propri statuti<sup>6</sup> – e nell'eguale libertà di tutte le confessioni religiose dinanzi alla legge<sup>7</sup>.

Nè, l'interferenza dell'autorità secolare nell'enucleazione dei contenuti di carattere dottrinale o nella strutturazione di un qualsiasi organismo ecclesiale<sup>8</sup>, si assumerebbe compatibile con il supremo principio di laicità<sup>9</sup>. Anzi, è proprio la distinzione tra "ordini" a contrassegnare l'acconfessionalità della società civile<sup>10</sup>, rifiutando l'imposizione di regole fideistiche come "mezzo a fine dello Stato"<sup>11</sup>.

## 2 - Il principio di laicità e la valorizzazione delle differenze, nell'inderogabile esigenza di salvaguardia dei diritti della persona

---

quanto tali» alla sfera della propria «disponibilità giuridica e politica» (P. BELLINI, *Realtà sociale religiosa e ordine proprio dello Stato*, in *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, a cura di V. Parlato, G.B. Varnier, Giappichelli, Torino, 1992, p. 292 ss.). Per uno studio approfondito sulla distinzione degli ordini vedi, fra gli altri: A. BETTETTINI, *Sulla relazione fra religione, diritto canonico e diritto politico in una società dopo-moderna*, in *Il diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2003, 3, pp. 912 ss.; J. PASQUALI CERIOLO, *L'indipendenza dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2006; J. PASQUALI CERIOLO, *La legge generale sulla libertà religiosa e distinzione degli ordini*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), gennaio 2010, pp. 1-13). Sotto il profilo giurisdizionale, vedi, per tutti: C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, il Mulino, Bologna, 2003.

<sup>5</sup> Cfr. art. 7, 1 Cost.

<sup>6</sup> Cfr. art. 8, 2 Cost.

<sup>7</sup> Cfr. art. 8, 1 Cost.

<sup>8</sup> Il divieto di interferire con l'ordine confessionale opera nei confronti di tutte le formazioni religiose in virtù dell'eguale libertà sancito dall'art. 8, 1 Cost. Sullo specifico argomento v, fra gli altri: N. COLAIANNI, *Sull'ammissibilità e i limiti del sindacato giurisdizionale sui provvedimenti spirituali e disciplinari delle autorità confessionali*, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* ([http://www.olir.it/areetematiche/73/documents/Colaianni\\_Parere.pdf](http://www.olir.it/areetematiche/73/documents/Colaianni_Parere.pdf), pp. 1-10).

<sup>9</sup> Si tratta di un postulato congenito allo spirito della Costituzione che qualifica e caratterizza lo Stato repubblicano ed è intimamente connesso sia al principio democratico, sia al principio pluralista. I limiti alla laicità sono stati individuati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 15 dicembre 1988, n. 1146, in *Giur. cost.*, 1988, p. 5569 ss.).

<sup>10</sup> Per uno studio approfondito sui valori nello Stato laico vedi, fra tutti: F. ONIDA, *Il problema dei valori nello Stato laico*, in *Il diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 676 ss.

<sup>11</sup> Corte cost., 8 ottobre 1996, n. 334, in *Giur. cost.*, 1996, p. 2919 ss.



Il principio di laicità – icasticamente teso alla più genuina tutela delle libertà di tutti, credenti e non credenti, attraverso il superamento delle svariate appartenenze religiose e l’astensione da ogni riferimento al sacro<sup>12</sup> e/o a una verità metafisica – pretende un atteggiamento di neutralità<sup>13</sup> *ex parte status* e, nel contempo, di sbarramento da ogni tipo di ingerenza<sup>14</sup>, nella pretesa alterità rispetto agli ambiti di competenza<sup>15</sup>. Si tratta, in particolare, di una posizione di imparzialità nei confronti delle confessioni religiose<sup>16</sup> e/o delle religioni<sup>17</sup> che, però, esclude l’assoluta indifferenza<sup>18</sup>, il disinteresse o la mera astensione nei confronti del fenomeno fideistico<sup>19</sup>.

---

<sup>12</sup> Ciò significa che lo “Stato laico deve rimanere muto rispetto ai valori coltivati dalle singole fedi” (M. AINIS, *Laicità e confessioni religiose*, in [http://www.astrid-online.it/Dossier--L3/AINIS\\_CONVEGNO-aic\\_26\\_10\\_07.pdf](http://www.astrid-online.it/Dossier--L3/AINIS_CONVEGNO-aic_26_10_07.pdf), p. 19). Per altra parte della dottrina, il principio di laicità non implica la necessità, per lo Stato, di “respingere ogni verità” quanto piuttosto di riassumere “in sé tutte le verità possibili” (F. RIMOLI, voce *Laicità*, *dir. cost.*, in *Enciclopedia Giuridica*, vol. XVIII, Treccani, Roma, 1995, p. 5) consentendo a chiunque di esprimere la “propria personalità e (de)i propri convincimenti” (F. RIMOLI, *Laicità e pluralismo bioetico*, in *Annuario 2007* dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Relazione al convegno annuale su *Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Cedam, Padova, 2008, p. 180 ss.). Su tale argomento, fra i numerosi scritti, vedi: a cura di R. Botta, *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006; G. DALLA TORRE, *Ancora sulla laicità. Il contributo del diritto ecclesiastico e del diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2014, pp. 1-13; S. LARICCIA, *Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011)*, Carocci, Roma, 2011; S. MANGIAMELI, *La “laicità” dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e “pluralismo confessionale e culturale” (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile)*, in *Diritto e società*, 1997, p. 27 ss.; M. RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Edizioni Torri del Vento, Palermo, 2012; S. VECA, *Un’idea di laicità*, il Mulino, Bologna, 2013; L. ZANNOTTI, *La sana democrazia. Verità della Chiesa e principi dello Stato*, Giappichelli, Torino, 2005.

<sup>13</sup> Detta neutralità esclude la possibilità di “esprimere un giudizio autoritario qualsivoglia sulle credenze di religione, o a prendere partito sui rapporti che passano fra esse” (P. BELLINI, *Realtà sociale religiosa e ordine proprio dello Stato*, cit., p. 292).

<sup>14</sup> M. AINIS, *Laicità e confessioni religiose*, cit., p. 18, evidenzia un connotato di laicità legato “alla separazione tra sfera pubblica e sfera religiosa” che “implica non tanto la neutralità delle nostre istituzioni, quanto piuttosto il loro ruolo attivo, in opposizione a ogni indebita ingerenza”. Parla di “neutralità attiva” F. RIMOLI, *Laicità*, *dir. cost.*, cit., p. 2.

<sup>15</sup> M. PARISI, *Il sistema europeo di relazioni tra gli Stati e le organizzazioni religiose: conservazione o innovazione nella prospettiva della Costituzione dell’Unione europea*, cit., p. 9, nell’affrontare il problema delle competenze spettanti allo Stato in tale ambito, afferma che l’unico potere di intervento che spetta all’autorità civile attiene alla garanzia, sia per le confessioni, sia per gli adepti, “della libertà di vivere le proprie vicende spirituali, al riparo di qualsivoglia ostacolo o turbativa, al fine del conseguimento della massima realizzazione dei *cives-fideles* nella propria individualità e nella reciproca relazionalità”.

<sup>16</sup> Cfr. Corte cost., 14 novembre 1997, n. 329, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*,



La laicità, invero, vincola l'ordinamento pluralista al dovuto rispetto delle differenze, nel più gravoso e nobile compito della valorizzazione delle stesse attraverso la tutela – adeguata e integrale – della libertà religiosa di tutti<sup>20</sup>.

Né l'ordine statale può trascurare la più generale e inderogabile salvaguardia dei diritti inviolabili della persona<sup>21</sup> all'interno delle formazioni sociali che interagiscono con il suo ordinamento, incluse quelle con finalità religiosa e di culto<sup>22</sup>.

Siffatto onere scaturisce dall'impellente necessità di proteggere ogni individuo da qualsiasi oltraggio e sopraffazione che inibisca lo sviluppo,

---

1998, 3, p. 992 ss.; Corte cost., 9 luglio 2002, n. 327, in <http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/norme/Sent%20327-02.pdf>.

<sup>17</sup> Cfr. Corte cost., 29 aprile 2005, n. 168, in <http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0168s-05.html>.

<sup>18</sup> Fa riferimento all'indifferentismo **F. RIMOLI**, *Laicità, dir. cost.*, cit., p. 5, per il quale lo Stato laico, dinanzi alle diverse istanze religiose e alla necessità di parità di trattamento, assumerà un atteggiamento di progressiva indifferenza "assai vicina al vecchio regime della separazione".

<sup>19</sup> Cfr. Corte cost., 22 aprile 1989, n. 203, in *Il diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 298 ss.

<sup>20</sup> Cfr. Corte cost., 13 novembre 2000, n. 508, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, pp. 1041 ss.

<sup>21</sup> Cfr. art. 2 Cost.

<sup>22</sup> **S. BERLINGÒ**, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, vol. VI, Utet, Torino, 1991, p. 455, parla di formazioni che si relazionano con lo Stato "in una prospettiva di composizione e di complementarietà". Va precisata la distinzione tra associazioni di carattere privato – organizzati con sistemi di giustizia interna non esclusiva e nei confronti delle quali si ritiene prevalentemente legittimo l'intervento dell'autorità civile per la tutela dei membri che avessero subito nocumento – dalle formazioni sociali religiose che provvedono *ex se* alla tutela delle posizioni individuali, anche in forza delle garanzie costituzionali offerte all'autonomia confessionale. Si tratta delle necessità di consentire alle aggregazioni con finalità fideistiche la più concreta autonomia ed esercizio della propria libertà. Ciò posto, "Una feconda osmosi di concetti e di regole dello statuto delle associazioni di diritto privato a quello proprio dei gruppi con finalità di religione è tuttavia possibile a condizione che la controversia interna non tocchi l'ambito di assoluta autonomia riconosciuta dalla Costituzione alle Confessioni religiose", sì che "non solo deve ammettersi un (sia pure limitato) sindacato da parte del giudice statale delle decisioni adottate dagli organismi interni del gruppo, ma occorre anche postulare un concorso pieno della giurisdizione civile, già *ab origine* competente a pronunziarsi sulla questione controversa". Per di più, "diversamente dalle associazioni, dovrebbe ritenersi insito negli scopi e nei criteri organizzativi del gruppo religioso il titolo giustificativo dell'esercizio del potere disciplinare ... destinato quindi a risultare operativo anche se non espressamente previsto e disciplinato dalle regole interne del gruppo medesimo" (**A. LICASTRO**, *L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose a tutela dei diritti del fedele*, cit., pp. 3 e 5).



effettivo e completo, della sua stessa personalità. Così, se ogni intervento dell'autorità civile va correlato al suesposto principio di distinzione degli ordini<sup>23</sup>, l'autonomia confessionale si assume pienamente libera<sup>24</sup> solo in relazione a "qualifiche" e "rapporti" in cui lo Stato si definisce incompetente<sup>25</sup>.

Perciò, l'alterità tra ordine civile<sup>26</sup> e ordine confessionale<sup>27</sup>, non esime le Chiese dall'obbligo di rapportarsi con lo Stato nel rispetto dei limiti posti a presidio della sovranità statale<sup>28</sup> e/o a difesa dei sovraordinati valori concernenti i diritti della persona.

---

<sup>23</sup> Cfr. **A. LICASTRO**, *L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose e tutela dei diritti del fedele espulso*, cit., p. 7. Va segnalato, a tal proposito, l'intervento della Corte Europea che, nell'interpretazione dell'art. 9 CEDU, ha ritenuto di sottoporre il diritto di libertà religiosa di chi aderisce a una istituzione ecclesiastica alle regole dalla stessa predeterminate, con la prevalenza – ove vi fosse collisione – dell'autonomia confessionale. Per un approfondimento vedi **M. VENTURA**, *La laicità dell'Unione Europea*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 82 ss.

<sup>24</sup> **G. DALLA TORRE**, *Libertà di coscienza e di religione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2008, p. 13, distingue tra rapporto fra libertà delle confessioni religiose e libertà nelle confessioni religiose. Sullo specifico tema vedi: **S. DOMIANELLO**, *Ordine pubblico, giurisprudenza per principi e delibazione matrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1989. Per uno studio in ambito europeo vedi, per tutti: **A. LICASTRO**, *Unione europea e «status» delle confessioni religiose. Fra tutela dei diritti umani fondamentali e salvaguardia delle identità costituzionali*, Giuffrè, Milano, 2014.

<sup>25</sup> Precisa **A. BETTETTINI**, *Sulla relazione fra religione, diritto canonico e diritto politico in una società dopo-moderna*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2003, vol. 3, p. 912, che il fenomeno religioso raffigura l'unico fattore sociale nel quale lo Stato si ritiene incompetente "a cagione della sua aconfessionalità". Perciò, a tale riguardo, esso non può offrire "un servizio pubblico statale ... ma può solamente cooperare con le Confessioni religiose".

<sup>26</sup> **M. TEDESCHI**, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 86, parla di indipendenza dello Stato quale "connotato della sovranità".

<sup>27</sup> Tale ordine va "inteso come ambito operativo che non può essere compromesso nel concreto nel suo svolgersi e realizzarsi della (teoricamente e astrattamente illimitata) autonomia organizzativa della Confessione" (**A. LICASTRO**, *L'intervento del giudice nelle formazioni sociali religiose e tutela dei diritti del fedele espulso*, cit., p. 6).

<sup>28</sup> Cfr. **P. HÄBERLE**, *Le libertà fondamentali nello stato costituzionale*, Carocci, Roma, 1993, p. 177 ss. Così, la sovranità dello Stato, se corre parallela alla proclamata indipendenza delle confessioni religiose, si riflette nella sua indipendenza su gli ambiti di competenza ed è intimamente connesso alla promozione del diritto di libertà religiosa, in un regime di eguaglianza e di pluralismo. Vanno segnalati, al riguardo, i provvedimenti del 31 luglio 2001 del 13 febbraio 2003 (caso Refah Partisi) con i quali la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'attestare il primato del principio di laicità, ha confermato l'ordinanza della Corte costituzionale dello Stato turco sullo scioglimento di un movimento di ispirazione islamica (Refah) che si prefiggeva di costituire un partito politico di matrice religiosa. Si è ritenuto, in particolare, di dare prevalenza alla tutela di un valore sovraordinato quale principio di ordine pubblico. A tal proposito vedi, per



Tali limiti, toccando principi e postulati informatori della stessa struttura istituzionale dello Stato, non possono e non devono mai essere valicati o elusi<sup>29</sup>, sì che la singolare intersecazione degli ambiti di protezione impone il contemperamento e l'armonizzazione delle diverse pretese di garanzia: quella concernente la distinzione degli ordini e quella inerente alle posizioni soggettive individuali che si assumono intangibili.

### 3 - Tutela della salute: diritto fondamentale della Costituzione italiana

I diritti fondamentali costituiscono la pietra angolare della struttura democratica dello Stato italiano, l'asse portante dell'intero assetto normativo caratterizzato dall'essenza più profonda dei valori supremi. Essi evocano situazioni giuridiche soggettive – *rectius*, diritti appartenenti all'individuo *qua talis* – e suggellano l'intimo legame tra diritto naturale e diritto positivo<sup>30</sup>.

Si tratta, in particolare, del patrimonio inalienabile della persona, inevitabilmente connesso alla sua stessa dignità e tradotto nel nucleo centrale dei principi supremi della Carta costituzionale, quale ampio riconoscimento e tutela dell'individuo non solo nel sistema giuridico nazionale ma anche nell'ordinamento sovranazionale.

---

tutti: **M. PARISI**, *Il caso Refah Partisi: il principio di laicità alla prova della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006. Da altra parte, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con riferimento all'applicazione dell'art. 9 CEDU, ha ritenuto prevalente il diritto collettivo e l'autonomia confessionale rispetto al diritto individuale di un fedele. Sì che, la coscienza del singolo si considera tutelata adeguatamente qualora sia riconosciuta la libertà di appartenere o di abbandonare una determinata confessione (sentenza, 3 febbraio 2011, n. 18136/02, *Affaire Siebenhaar c. Allemagne*, in [http://old.asgi.it/public/parser\\_download/save/cedu\\_sentenza\\_0302011.pdf](http://old.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_sentenza_0302011.pdf)). In dottrina vedi, per tutti: **M. VENTURA**, *La laicità dell'Unione Europea*, cit., p. 82 ss.

<sup>29</sup> Sullo specifico tema vedi: **R. BOTTA**, *Appartenenza confessionale e libertà individuali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, vol. 1, p. 154 ss.

<sup>30</sup> Per ciò che attiene alla correlazione tra diritto naturale e diritto positivo, la dottrina prevalente è orientata a considerare il primo non come appartenente "al metagiuridico, ma a tutti gli effetti al giuridico" disquisendo sul fatto se "esso fornisca obbligatorietà al diritto positivo" oppure se racchiuda piuttosto "i presupposti ontologici da cui l'operatività del diritto positivo non può prescindere" (**F. VIOLA**, *I diritti umani alla prova del diritto naturale*, in *Persona y derecho*, 1990, p. 102). Per l'A., il diritto positivo contiene in sé il diritto naturale, specificando che "si tratta della natura del diritto positivo, delle sue condizioni di praticabilità, della sua fedeltà a se stesso, cioè in una parola della sua ragion d'essere (*ivi.*, p. 110).



I diritti fondamentali, essendo annoverati tra i diritti inviolabili<sup>31</sup>, sono protetti sia dalla rigidità della Costituzione, sia dal controllo giurisdizionale di legittimità delle leggi. Essi assumono una speciale posizione nell'assetto costituzionale anche in virtù della riorganizzazione – operata in sede giurisprudenziale – dei principi supremi che mai “possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali”<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> I diritti inviolabili sono garantiti nel nostro ordinamento dall'art. 2 Cost. La giurisprudenza non ha precisato se tale norma si sostanzia in una clausola di principio, il cui contenuto va identificato attraverso il rinvio ai successivi diritti enucleati dalla Costituzione, o se consenta di enunciare nuovi diritti emergenti dall'evoluzione sociale. Al riguardo se, da un lato, si è ritenuto di interpretare l'art. 2 Cost. come teso ad affermare “un principio che non si esaurisce interamente nelle singole fattispecie previste, e perciò consente all'interprete di desumerne dal sistema altre non contemplate specificamente” (C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova, 1969, II, p. 949) per altra via si considera la norma “matrice e garante dei diritti di libertà, non fonte di altri diritti al di là di quelli contenuti in Costituzione” (P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 56). Sul dibattito in dottrina vedi, fra gli altri: P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 136; P. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1972, p. 50 ; P. GROSSI, *Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, in *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Cedam, Padova, 2005, p. 1 ss. In giurisprudenza la Corte costituzionale, sul presupposto della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo “patrimonio irretrattabile della sua personalità”, collega l'art. 2 Cost. con le norme costituzionali che ineriscono a “singoli diritti” e “garanzie fondamentali ... nel senso che non esistono altri diritti fondamentali inviolabili che non siano necessariamente conseguenti a quelli costituzionalmente previsti” (Corte cost., 26 luglio 1979, n. 98, in *Giur. cost.*, 1979, p. 719). In altra sede si parla di riconoscimento di diritti “nuovi” tra cui ad es. il diritto alla vita (Corte cost., 21 giugno n. 54 del 1979, in *Giur. cost.*, 1979, p. 413). Per uno studio sugli orientamenti della giurisprudenza costituzionale vedi, per tutti: S. MANGIAMELI, *Il contributo dell'esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea dei diritti fondamentali*, in [http://www.giurcost.org/studi/mangiameli.html#\\_ftn205](http://www.giurcost.org/studi/mangiameli.html#_ftn205); F. MODUGNO, *I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995.

<sup>32</sup> Corte cost., 15 dicembre 1988, n. 1146, cit., p. 5569 ss. Proprio con riferimento a detta pronuncia S. MANGIAMELI, *Il contributo dell'esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea dei diritti fondamentali*, in [http://www.giurcost.org/studi/mangiameli.html#\\_ftn205](http://www.giurcost.org/studi/mangiameli.html#_ftn205), p. 11, evidenzia la complessità dei principi supremi in cui “confluiscono una molteplicità di aspetti del diritto costituzionale” ed esorta a non leggere il provvedimento isolatamente ma “nel contesto di una ricca giurisprudenza che vede al proprio centro i diritti fondamentali, che ha dato già i suoi frutti, se è vero che ha impedito, in sede di riforme costituzionali, l'ipotesi di rimaneggiare i principi fondamentali e i diritti e doveri dei cittadini”.





Tra i diritti fondamentali si ascrive il diritto alla salute<sup>33</sup>, imprescindibile ingrediente del supremo valore della dignità umana<sup>34</sup> nel suo intrinseco collegamento con le libertà personali e con l'uguaglianza di tutti gli individui.

Tale diritto<sup>35</sup> – sollecitando la promozione del globale e armonico stato di benessere della persona e, per l'effetto, la totale difesa del suo organismo da qualsiasi tipo di lesione<sup>36</sup> – riflette l'obbligo dello Stato di

---

<sup>33</sup> Il termine salute identifica in primo luogo un bene giuridico, un diritto fondamentale della persona “da ricomprendere tra le posizioni subiettive tutelate dalla Costituzione” (Corte cost., 30 giugno 1986, n. 184, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1986, vol. I, p. 534 ss. con nota di **G. ALPA**, *Danno biologico. Questioni di costituzionalità dell'art. 2059 c.c.*, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1986/0184s-86.html>). In dottrina sulla qualificazione del diritto alla salute come diritto fondamentale si rinvia, per tutti, a: **V. DURANTE**, *Salute e diritti tra fonti giuridiche e fonti deontologiche*, in *Politica del diritto*, 2004, p. 563 ss.

<sup>34</sup> Il diritto alla salute incarna un bene “protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (Corte cost., 7 luglio 1999, n. 309, 3, in *Foro italiano*, 1999, I, c. 2776).

<sup>35</sup> Il diritto alla salute era inizialmente stato tradotto – dall'Assemblea costituente – nel novero dei diritti sociali dall'art. 26 della Costituzione per il quale “La Repubblica tutela la salute, promuove l'igiene e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessun trattamento sanitario può essere reso obbligatorio se non per legge. Sono vietate le pratiche sanitarie lesive della dignità umana”. Si trattava di una disposizione da alcuni considerata alla stregua di norma programmatica per il “carattere non attuale, ma preparatore del futuro” a motivo della precaria situazione economica e sociale del Paese. Invero, “non si tratta di concessione di diritti attuali” ma “di propositi, di programmi” perciò “bisogna tutti duramente lavorare per riuscire a far sì che questi programmi si trasformino in realtà” (**P. CALAMANDREI**, *Intervento all'Assemblea costituente del 4 marzo 1947*, in [http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/seminari2014\\_calamandrei.pdf](http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/seminari2014_calamandrei.pdf), p. 10). Per altra via, si era addirittura proposta la soppressione dell'articolo perché ritenuto superfluo e meramente “riempitivo”. In particolare: “questo articolo 26 non afferma in realtà né diritti di libertà, né diritti sociali” (**F. SULLO**, *Assemblea costituente*, seduta del 24 aprile 1947, in <http://wiki-cost.criad.unibo.it/Lista-dei-resoconti/Assemblea-plenaria/SEDUTA-DI-GIOVED%C3%8C-24-APRILE-1947>, p. 3296). Il testo definitivo fu tradotto – nella seduta del 24 aprile 1947 – nell'art. 32 della Cost. per il quale “La Repubblica tutela la salute come un fondamentale diritto dell'individuo e come un generale interesse della collettività e garantisce cure agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale però non può violare i limiti imposti dal rispetto della dignità umana”. Per un approfondimento sul carattere programmatico o precettivo della norma, vedi, per tutti: **L. CARLASSARE**, *L'art. 32 della Costituzione e il suo significato*, in *L'amministrazione sanitaria. Atti del Congresso Celebrativo del Centenario delle Leggi amministrative di Unificazione*, a cura di R. Alessi, Vicenza, 1967-1969, p. 103 ss.

<sup>36</sup> Per **C. MORTATI**, *La tutela della salute nella Costituzione italiana*, in *Rivista degli infortuni e delle malattie professionali*, 1961, 1, p. 2, lo Stato ha “posto come somma direttiva



proteggere la salute di ogni individuo<sup>37</sup>, non soltanto dei cittadini, pur nel necessario bilanciamento con altri valori e principi meritevoli di tutela<sup>38</sup>. Si tratta, infatti, di un diritto appartenente a ogni uomo che esplica i suoi effetti nella duplice dimensione individuale<sup>39</sup> e collettiva<sup>40</sup>, nella celebrazione di un valore essenziale che va salvaguardato adeguatamente e compiutamente<sup>41</sup>.

---

della propria azione la protezione e lo sviluppo della personalità dei singoli, non solo nel senso negativo della sua preservazione da ogni attentato da parte di altri, ma in quello positivo dell'esigenza di predisporre le condizioni favorevoli al suo pieno svolgimento. Ed è ovvio come fra tali condizioni debba necessariamente ed in via primaria, rientrare la salute, bene strumentale necessario allo svolgimento stesso”.

<sup>37</sup> All'attuazione del diritto alla salute, costituzionalmente sancito, ha contribuito la riforma sanitaria con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale che, nel prevedere significative forme di pianificazione e programmazione dei servizi sanitari, ha modificato il precedente sistema mutualistico a favore dei soli indigenti con l'estensione delle prestazioni a tutti gli individui. Il diritto di usufruire di trattamenti sanitari urgenti e non rinviabili va dunque riconosciuto anche agli stranieri trattandosi di un diritto fondamentale della persona (Cfr. Corte cost., 5 luglio 2001, n. 252, in *Gazzetta Ufficiale*, 25 luglio 2001, n. 29). Con riferimento alla tutela della salute dei non cittadini vedi, per tutti: **A. GIANNINI**, *La tutela della salute come principio costituzionale*, in *INADEL*, 1960, n. 6, p. 816 ss.; **S. RICCI, L. DIMASI**, *Stranieri irregolari, diritto alla salute e sostenibilità finanziaria tra presunte criticità e possibili soluzioni*, in *Sanità pubblica e privata*, 2013, nn. 3-4, p. 21 ss.

<sup>38</sup> Tale bilanciamento è operato dal legislatore sulla base di diversi fattori, non ultimo quello economico-finanziario (Cfr. per tutti: Corte cost., 26 settembre 1990, n. 455, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0455s-90.html>; Corte cost., 6 luglio 1994, n. 304, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0304s-94.html>; Corte cost., 7 luglio 1999, n. 309, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0309s-99.html>), ma non può sacrificare “quel nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana” (Corte cost., 13 novembre 2000, n. 509, in <http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0509s-00.html>). Sulla particolare questione – affrontata dalla Corte costituzionale – del bilanciamento dei diversi interessi nello Stato vedi, per tutti: **R. BIN**, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992.

<sup>39</sup> La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che il riconoscimento della salute come interesse sociale non giustifica il sacrificio della salute del singolo (Corte cost., 14 giugno 1990, n. 307, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0307s-90.html>).

<sup>40</sup> Un corretto bilanciamento fra dimensione individuale e dimensione collettiva, del valore “salute” implica “la necessità che, ove i valori in questione vengano a trovarsi in frizione, l'assunzione dei rischi, relativi a un trattamento «sacrificante» della libertà individuale, venga ricondotta ad una dimensione di tipo solidaristico” (Corte cost., 16 aprile 2012, n. 107, in <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=107>).

<sup>41</sup> Si tratta di un diritto garantito anche da numerose fonti internazionali ed europee. Sul punto si rinvia, per tutti, a **A. ODDENINO**, *Profili internazionali ed europei del diritto alla salute*, in *Salute e Sanità*, a cura di R. Ferrara, *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà e



L'insopprimibile tutela attiene al "nucleo irriducibile del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito della dignità umana"<sup>42</sup>, con l'attiva garanzia dell'utilizzabilità degli strumenti terapeutici più adeguati. Perciò, se la sua qualificazione di diritto primario<sup>43</sup> e assoluto<sup>44</sup>, implica la pretesa di non mettere in pericolo un bene sì tanto prezioso e basilare per la vita stessa della persona<sup>45</sup>, la perpetrata lesione alla salute di un individuo dà luogo a una responsabilità risarcitoria proprio perché ostacola la realizzazione della sua stessa persona<sup>46</sup>.

#### 4 - La dimensione ascetica dell'individuo nella concezione giuridica del bene salute

---

P. Zatti, Milano, Giuffrè, 2010, p. 65 ss.

<sup>42</sup> Corte cost., 13 novembre 2000, n. 509, in <http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0509s-00.html>.

<sup>43</sup> La Corte costituzionale, nel qualificare il diritto alla salute come diritto primario e assoluto, ha riaffermato la sua piena operatività anche nei rapporti tra privati (26 luglio 1979, n. 88, in *Foro italiano*, 1979, I, c. 2302. Vedi anche Corte cost., 10 dicembre 1987, n. 559, 4, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1987/0559s-87.html>). La giurisprudenza costituzionale ha recentemente rilevato come la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, reclami un incessante e biunivoco bilanciamento "tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi". Così come, l'attestazione dell'ambiente e della salute come valori "primari" implica che essi "non possono essere sacrificati ad altri interessi ... non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto". Il bilanciamento deve essere operato dal legislatore, in sede di statuizione, e dal giudice, in sede di controllo, "secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale" (Corte cost., 9 aprile 2013, n. 85, in <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2013&numero=85>).

<sup>44</sup> Cfr. Corte cost., 21 marzo 1973, n. 796, in *Foro Italiano*, 1975, I, c. 689 ss.

<sup>45</sup> La tutela della salute non si limita "in queste situazioni attive di pretesa" ma coinvolge l'onere di non violare o mettere in pericolo, con la propria condotta, la salute degli altri in virtù del più generale principio generale che collega il diritto di ciascuno a "un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri" (Corte cost., 2 giugno 1994, n. 218, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0218s-94.html>).

<sup>46</sup> La giurisprudenza costituzionale, nel considerare il bene salute compreso "tra le posizioni soggettive" protette, in via diretta, dalla Carta costituzionale" ha ritenuto "la sua lesione concreta ... un illecito che dà luogo alla riparazione del danno" (Cfr. Corte cost., 12 luglio 1979, n. 88, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1979/0088s-79.html>). Del resto, il collegamento tra l'art. 32 della Costituzione e l'art. 2043 c.c. "pone il divieto primario e generale di ledere la salute" (Corte cost., 23 aprile 1991, n. 202, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0202s-91.html>). Tale orientamento è stato più volte confermato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. ad es. Corte cost., 11 luglio 1991, n. 356, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0356s-91.html>).



Il concetto di “salute” riflette le diverse culture e l’evoluzione sociale di un ordinamento, sì che la forma di tutela a essa apprestata può variare nel tempo e nello spazio<sup>47</sup>.

Se, però, tale bene si caratterizza per la mutevolezza della sua connotazione, la sua più autentica e globale protezione impone di elaborare una nozione giuridica che consideri le molteplici dimensioni dell’essere umano, magnificando pure gli aspetti più squisitamente connessi alla sua autodeterminazione e alla concezione che ognuno ha di se stesso.

Per tal modo l’enunciazione condivisa dalla comunità internazionale ha identificato, nel corso del tempo, una nozione di “salute” non più coincidente con la mera assenza di patologie cliniche<sup>48</sup>. Essa converge, piuttosto, in un articolato stato di benessere psico-fisico e sociale dell’uomo considerato nella sua integrità<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Il diritto alla salute soggiace alla “determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione” – per ciò che attiene alla sua tutela – “da parte del legislatore ordinario” (Corte cost., 26 settembre 1990, n. 455, in *Giur. cost.*, 1990, p. 2732 ss.).

<sup>48</sup> L’Organizzazione Mondiale della Salute (OSM) nel Preambolo del suo Statuto del 1946 ha definito la salute “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” e ha stabilito che “The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition” (in [www.who.int](http://www.who.int)). Tale definizione è stata ritenuta utopistica per l’ampiezza della sua previsione. In tal senso cfr. **D. CALLAHAN**, *The WHO Definition of Health*, in *Hastings Center Studies*, vol. I, 3, Hastings-on-Hudson, N.Y., 1973, p. 77 ss.

<sup>49</sup> Con riferimento alla distinzione tra salute e integrità **A. MUSUMEGLI**, *Dal “potere” alla “libertà” di disporre del proprio corpo*, in *Giur. cost.*, 1991, p. 631, afferma: “di certo integrità fisica e salute rappresentano due stati di fatto assai simili tra loro ma mentre la prima resta legata a un concetto ben definito, quale quello dell’assenza di malattia, la seconda è una nozione relativa, variabile non solo da soggetto a soggetto ma anche in relazione allo sviluppo della società che condiziona il benessere dell’individuo”. Sullo specifico punto vedi **V. DURANTE**, *La salute come diritto della persona*, in *Il Governo del corpo*, a cura di S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, vol. I, Giuffrè, Milano, 2011, p. 586, per il quale “fermo il ruolo della medicina, il livello effettivo di salute, intesa come benessere globale, sarà influenzato e dipenderà da altri tipi di competenze scientifiche o di politiche sociali: la psicologia, tesa al miglioramento del benessere mentale; la sociologia, come strumento del positivo sviluppo delle strutture sociali e i fenomeni di aggregazione; le politiche sociali anche relativamente alla salubrità dell’ambiente di lavoro; le politiche a sostegno del reddito, del lavoro e del tempo libero, della genitorialità ... soprattutto in presenza ... di figli con disabilità, e via dicendo”.



Tale connotazione è condivisa dallo Stato italiano<sup>50</sup> nel quale la salute<sup>51</sup> tratteggia un valore costituzionalmente protetto, un diritto soggettivo – direttamente azionabile *erga omnes*<sup>52</sup> – che, non tollerando discriminazione alcuna e/o oltraggi di qualsivoglia sorta<sup>53</sup>, reclama piena e soddisfacente tutela<sup>54</sup>.

La nozione giuridica del bene “salute”, invero, ha subito una sostanziale espansione. Si tratta di un significativo ampliamento del suo contenuto che, nel far rifulgere di nuova luce l’integralità dell’essere umano, ha assicurato una più intensa protezione ai suoi stessi diritti<sup>55</sup>. Da una concezione di salute celebrativa di uno stato di benessere psico-fisico<sup>56</sup> di contenuto eminentemente biologico si è, infatti, progressivamente attestata una nozione più ricca, comprensiva dei variegati aspetti costitutivi dell’individuo.

---

<sup>50</sup> La suddetta definizione di “salute” è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato del 4 marzo 1947, n. 1068 di *Approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell’organizzazione mondiale della sanità’ stipulato a New York il 22 luglio 1946*, in *Gazzetta Ufficiale*, 14 ottobre 1947, n. 236, *Supplemento Ordinario*. Recentemente il concetto suddetto è stato tradotto nel Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante le norme di *Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* che, nell’art. 2 lett. o), definisce la salute come uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità” (in *Gazzetta Ufficiale*, 30 aprile 2008, n. 101, *Supplemento Ordinario*, n. 108).

<sup>51</sup> La formulazione proposta dall’art. 32 Cost. è stata riprodotta nella Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in *Gazzetta Ufficiale*, 28 dicembre 1978, n. 360, *Supplemento Ordinario*. L’art. 1 di tale normativa, infatti, dispone: “1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale. 2. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana”.

<sup>52</sup> Sul punto cfr. Corte cost., 16 aprile 2012, n. 107, in <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=107>.

<sup>53</sup> Cfr. Corte cost., 15 dicembre 1988, n. 1146, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1988/1148s-88.html>.

<sup>54</sup> Cfr. Corte cost., 27 ottobre 1988, n. 992, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0992s-88.html>.

<sup>55</sup> I primi passi in tale direzione sono stati avanzati negli anni settanta quando la giurisprudenza costituzionale ha considerato il diritto salute come un vero e proprio diritto soggettivo (cfr. Corte cost., 21 marzo 1973, n. 796, in *Foro Italiano*, 1975, I, c. 689 ss.) riconducibile sia al “benessere fisico” sia all’ “equilibrio psichico” (Corte cost., 18 febbraio 1975, n. 27, in *Giur. cost.*, 1975, I, p. 117).

<sup>56</sup> La giurisprudenza costituzionale ha qualificato inviolabile l’integrità fisica precisando che la sua adeguata garanzia pretende misure legislative idonee ad “assicurarne il più ampio ristoro” (Corte cost., 6 giugno 1989, n. 319, in *Foro italiano*, 1989, I, c. 2965).



Così – in consonanza con la definizione elaborata dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità<sup>57</sup> – il bene in esame ha identificato uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”<sup>58</sup>. Si muove, in sostanza, dall’auspicata acquisizione di una condizione di equilibrio fisico e psichico che, coinvolgendo “anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza”<sup>59</sup>, misura la salute di un individuo anche in relazione ad altri fattori, quali la società, la famiglia, il tempo libero, il rapporto di lavoro e così via.

Ciò che, tuttavia, rifulge è l’assenza – nella definizione del bene salute– di un esplicito riferimento alla sfera spirituale dell’essere umano<sup>60</sup>. Si tratta di una dimensione che attiene alla più intima essenza di ogni uomo e che, colorando la sua intera esistenza con le variopinte tinte della coscienza, la proietta al di là di ogni tangibile percezione, illuminandola di infinite sfumature. Perciò la dimensione ascetica concorre – in modo sostanziale – all’armonico equilibrio psico-fisico e sociale dell’individuo, raffigurando un fondamentale elemento costitutivo della sua stessa natura, il motore intrinseco dell’agire che, dunque, non può essere del tutto ignorato nella configurazione giuridica del bene salute.

## 5 - La salute nell’ordinamento canonico: connotazione di un bene con valore relativo

La salute – importante aspetto della vita umana – non poteva essere trascurata dall’ordinamento canonico<sup>61</sup>. Essa tratteggia un prezioso dono – offerto da Dio<sup>62</sup> – che, per la sua stretta connessione con l’origine, la natura

---

<sup>57</sup> Cfr. nota n. 48.

<sup>58</sup> Art. 2 lett. o), Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante le norme di *Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, cit.

<sup>59</sup> Corte di Cassazione, 16 ottobre 2007, n. 21748, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=38683>.

<sup>60</sup> Nell’esigenza di provvedere al benessere globale della persona, l’Organizzazione Mondiale della Salute (OSM), discusse – in sede di definizione del concetto di salute – anche sull’opportunità di considerare – in modo esplicito – il benessere spirituale. Sullo specifico punto vedi: **V. DURANTE**, *La salute come diritto della persona*, cit., p. 586.

<sup>61</sup> A tal proposito vedi, per tutti: **S. PINTOR**, *Educare alla vita e alla cura della salute*, in *Percorsi di Pastorale della Salute*, a cura di E. Langhero, M. Brunetti, Edizioni Camilliane, Torino, 2012.

<sup>62</sup> Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2288.



e le finalità della vita, incrocia il passo con lo stesso concetto di salvezza, traguardo ultimo a cui ogni essere umano è preordinato.

Il bene salute, per tal modo, contrasta con una sua visione riduttiva di “pura vitalità esuberante”<sup>63</sup>.

Nè s’identifica con la mera assenza di malattie, proiettandosi – per converso – verso l’armonia dell’unitotalità umana, sì come permeata dalla spiritualità.

Se, però, il concetto di salute non si ascrive “unicamente a fattori fisici e organici” ma s’innesta anche e, soprattutto, con l’aspetto “psichico e spirituale” dell’individuo, “estendendosi all’ambiente fisico, affettivo, sociale e morale in cui la persona vive e opera”<sup>64</sup>, a tale bene è attribuito un valore relativo. Si nega, invero, un suo valore assoluto<sup>65</sup>, nell’inevitabile rifiuto della morbosa ricerca di un mero benessere corporale come unico e/o primario obiettivo dell’esistenza umana.

Non solo. Nella delineata dinamica, la percezione della salute nemmeno è di ostacolo “ad ogni considerazione positiva della sofferenza”<sup>66</sup>. Anzi, nell’inconciliabilità di un siffatto bene con la

---

<sup>63</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio giubilare nell’ottava giornata mondiale del malato*, 11 febbraio 2000, n. 13 (in [http://w2vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/sick/documents/hf\\_jp-i\\_mes\\_19990806\\_world-day-of-the-sick-2000.html](http://w2vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/sick/documents/hf_jp-i_mes_19990806_world-day-of-the-sick-2000.html)). Per di più “Tale visione, trascurando le dimensioni spirituali e sociali della persona, finisce per pregiudicarne il vero bene. Proprio perché la salute non si limita alla perfezione biologica”. Si che, la “visione della salute, fondata in una antropologia rispettosa della persona nella sua integralità, lungi dall’identificarsi con la semplice assenza di malattie, si pone come tensione verso una più piena armonia e un sano equilibrio a livello fisico, psichico, spirituale e sociale. In questa prospettiva, la persona stessa è chiamata a mobilitare tutte le energie disponibili per realizzare la propria vocazione e il bene altrui” (*ivi*). In verità, si tratta di un concetto difficile da definire con “termini logici e precisi” che, invero, riguarda “tutte le dimensioni della persona, nella loro armonia e reciproca unità: la dimensione corporea, quella psicologica e quella spirituale e morale” (GIOVANNI PAOLO II *Discorso ai partecipanti alla XI Assemblea generale della PAV, in Qualità della vita ed etica della salute. Atti dell’undicesima Assemblea della Pontificia Accademia per la vita. Città del Vaticano, 21-23 febbraio 2005*, a cura di E. Sgreggia, I. Carrasco De Paola, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2006, n. 6, p. 4).

<sup>64</sup> Consulta Nazionale C.E.I. per la Pastorale della Sanità, *La pastorale della salute nella Chiesa italiana*, Roma, 30 marzo 1989, n. 6, in [http://www.chiesacattolica.it\(cci\\_new\\_v3/allegati/21361/linee\\_di\\_pastorale\\_sanitaria.pdf](http://www.chiesacattolica.it(cci_new_v3/allegati/21361/linee_di_pastorale_sanitaria.pdf).

<sup>65</sup> Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2289. Ma se “la salute non è un bene assoluto ... rimane comunque uno dei beni più importanti verso i quali abbiamo una precisa responsabilità, al punto che essa può essere sacrificata soltanto per il raggiungimento di beni superiori, come talvolta è richiesto nel servizio verso Dio, verso la famiglia, verso il prossimo e verso la società intera” (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla XI Assemblea generale della PAV*, cit., n. 7, p. 4).

<sup>66</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio giubilare nell’ottava giornata mondiale del*



perfezione biologica dell'uomo, la sofferenza<sup>67</sup> acquista peculiare rilievo perché costituisce un'importante esperienza di vita, "offre spazi di crescita e di autorealizzazione ed apre la strada verso la scoperta di nuovi valori"<sup>68</sup>.

## 6 - La realizzazione "responsabile" della salute e la sua intrinseca connessione con la salvezza nella Chiesa

L'uomo, racchiudendo in sé l'impronta stessa dell'immagine di Dio<sup>69</sup> è chiamato alla tutela della salute nella sua più ampia configurazione, sì come comprensiva della dimensione corporea, psicologica, spirituale e morale. Si tratta di una tutela che va attuata a ogni livello, anche con

---

malato, 11 febbraio 2000, n. 13, cit.

<sup>67</sup> Per uno studio approfondito sul tema vedi, fra i numerosi documenti: **GIOVANNI PAOLO II**, *Litterae Apostolicae, Salvifici Doloris*, 11 februarii 1984, Città del Vaticano, 1984; **ID.**, *Motu Proprio, Dolentium Hominum*, 11 februarii 1985, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/pontifical\\_councils/hlthwork/documents/hf\\_jp-ii\\_motu-proprio\\_11021985\\_dolentium-hominum\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/hlthwork/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_11021985_dolentium-hominum_it.html). Con tale documento si istituisce la Pontificia Commissione (successivamente denominata Consiglio) per la Pastorale degli Operatori Sanitari con il compito di sollecitare la formazione, lo studio e l'azione degli organismi ecclesiali che prestano la propria opera nell'ambito sanitario. A tali oneri si aggiungono la diffusione e la difesa degli insegnamenti della Chiesa nel settore sanitario, finanche studiando gli orientamenti di politica sanitaria (cfr. n. 6, 2); **ID.**, *Adhortatio Apostolica, Christifideles Laici*, 30 decembris 1988, in [http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost\\_exhortations/documents/hf\\_jp-ii\\_exh\\_30121988\\_christifideles-laici.html](http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html); nella quale si precisa che "anche i malati sono mandati come operai nella sua vigna. Il peso, che affatica le membra del corpo e scuote la serenità dell'anima, lungi dal distoglierli dal lavorare nella vigna li chiama a vivere la loro vocazione umana e cristiana e a partecipare alla crescita del regno di Dio, in modalità nuove anche più preziose". **ID.**, *Litterae Encyclicae, Evangelium Vitae*, 25 martii 1995 (in [http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf\\_jp-ii\\_enc\\_25031995\\_evangelium-vitae.html](http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html)), con la quale si esalta l'invulnerabilità della vita umana. Inoltre, la Commissione Episcopale della CEI per il servizio della Carità e la Salute, ha offerto riflessioni sull'attuale visione della salute indicando il messaggio della Chiesa in tale ambito e le specifiche linee operative (cfr. Nota pastorale, *Predicate il Vangelo e curate i malati. La Comunità cristiana e la Pastorale della Salute*, 4 giugno 2006, in [http://www.chiesacattolica.it/documenti/2006/06/00011761\\_predicate\\_il\\_vangelo\\_e\\_curate\\_i\\_malati\\_no.html](http://www.chiesacattolica.it/documenti/2006/06/00011761_predicate_il_vangelo_e_curate_i_malati_no.html)).

<sup>68</sup> **GIOVANNI PAOLO II**, *Messaggio giubilare nell'ottava giornata del malato*, 11 febbraio 2000, n. 13, cit.

<sup>69</sup> Per **I. SANNA**, *Persona Approccio storico-teologico*, in *Dizionario di Teologia pastorale sanitaria*, Camilliane, Cuneo, 1997, p. 897, "Quando Dio crea l'uomo, crea un «tu» chiamandolo per nome, ponendolo davanti a sé come un essere responsabile, un essere che può rispondere, un soggetto *partner* del dialogo inter-personale".





l'ausilio della ricerca scientifica e della tecnica. Tali "preziose risorse"<sup>70</sup> sono, infatti, al servizio dell'uomo. Esse tendono alla promozione e allo sviluppo integrale di tutti e trovano, nella persona e nei valori etici, non solo la traccia che induce al finale obiettivo ma, anche e soprattutto, la coscienza di invalicabili confini<sup>71</sup>.

Nella delineata promozione del bene salute la Chiesa esalta la salubrità dell'anima, fonte energetica e ricchezza fondamentale rivelatrice della dignità del corpo stesso di ogni uomo.

La *salus animarum*<sup>72</sup> è, anzi, la via maestra per adempiere alla missione salvifica ed effigia – per i *christifideles* – un valore primario intorno al quale si struttura e delinea finanche l'intero assetto normativo. Essa si configura, persino, come legge suprema volta a indirizzare il progetto di vita, prima ancora che alla cura del corpo organicamente inteso, alla salute spirituale "per la comune rigenerazione in Cristo nella vocazione alla salvezza e alla perfezione"<sup>73</sup>.

Perciò, se l'uomo – sintetizzando "in sé l'unità di anima e corpo"<sup>74</sup> – non può "disprezzare la vita corporale"<sup>75</sup> ma "è tenuto a considerare buono e degno di onore il proprio corpo"<sup>76</sup>, egli è pure (e soprattutto) chiamato al perfezionamento della sua esistenza nell'ordine naturale, in armonia con la dualità della sua dimensione e nel rispetto della scala gerarchica dei beni.

---

<sup>70</sup> Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2293.

<sup>71</sup> Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2293. Perciò "È illusorio rivendicare la neutralità morale della ricerca scientifica e delle sue applicazioni. D'altra parte, i criteri orientativi non possono essere dedotti né dalla semplice efficacia tecnica, né dall'utilità che può derivarne per gli uni a scapito degli altri, né, peggio ancora, dalle ideologie dominanti. La scienza e la tecnica richiedono, per il loro stesso significato intrinseco, l'incondizionato rispetto dei criteri fondamentali della moralità; devono essere al servizio della persona umana, dei suoi inalienabili diritti, del suo bene vero e integrale, in conformità al progetto e alla volontà di Dio" (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2294).

<sup>72</sup> Sulla *salus animarum* nella Chiesa vedi, per tutti: **V. BERTOLONE**, *La salus animarum nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, Nuova Coletti, Roma, 1987; **P. PELLEGRINO**, *La salus animarum*, in *Ius canonicum*, 2004, pp. 141-151; **J. RATZINGER**, *Salus extra ecclesiam nulla est*, in *I grandi temi del Concilio*, Edizioni Paoline, Roma, 1965, pp. 195-207.

<sup>73</sup> **T. DI IORIO**, *Il diritto di difesa nel giudizio canonico di nullità matrimoniale. La parte statica del processo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, p. 8.

<sup>74</sup> Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio pastoralis, Gaudium et Spes*, 7 decembrii 1965, n. 14, 1 in [http://www.vatican.va/archive/hist\\_councils/ii\\_vatican\\_council/documents/vat-ii\\_const\\_19651207\\_gaudium-et-spes\\_it.html](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html)

<sup>75</sup> Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio pastoralis, Gaudium et Spes*, cit., n. 14, 1.

<sup>76</sup> Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio pastoralis, Gaudium et Spes*, cit., n. 14, 1.



Ciascun membro del Popolo di Dio, infatti, è artefice del *mynisterium salutis* e deve aver sempre presente la missione salvifica della Chiesa, il compimento dei propri doveri e il rispetto dei diritti altrui<sup>77</sup>, nell'ineludibile fondamentale<sup>78</sup> diritto alla tutela giuridica<sup>79</sup>.

Per di più, nella sua superiorità sull'universo e nella valorizzazione del profilo etico della salute, l'uomo ha l'arduo compito di realizzare tale bene con estrema responsabilità. Deve, cioè, averne cura "ragionevolmente"<sup>80</sup>, nell'indispensabile euritmia interiore e, specialmente, nella dovuta considerazione di quell'intrinseca e irrefutabile relazione tra salute fisica e benessere spirituale. Così, nell'auspicio di uno "sviluppo autentico dell'uomo che riguarda la totalità della persona in ogni sua dimensione"<sup>81</sup>, la salute va preservata da ogni eccesso che possa arrecarvi pregiudizio<sup>82</sup>.

Ne discende, da un lato, che la tutela di tale bene raffigura un compito etico, un vero e proprio dovere della persona alla sua preservazione, conservazione e promozione, oltre che al suo rispetto,

---

<sup>77</sup> Il can. 223 statuisce: "§ 1. In iuribus suis exercendis christifideles tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent bonis communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum. § 2. Ecclesiasticae auctoritati competit, intuitu boni communi, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt, propria moderari".

<sup>78</sup> Va precisata la distinzione, fatta in dottrina, tra diritti fondamentali dell'uomo e diritti fondamentali del fedele. Questi ultimi sono diritti che – attraverso il battesimo – si aggiungono ai diritti fondamentali dell'uomo. Essi promanano dall'incorporazione al Popolo di Dio sì che, a differenza dei primi che possono essere sacrificati in virtù della *salus animarum*, i diritti fondamentali del fedele non possono essere umiliati. Per uno studio specifico si rinvia a: **P. BELLINI**, *Diritti fondamentali dell'uomo e diritti fondamentali del cristiano*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1978, pp. 211-246.

<sup>79</sup> Il can. 221 dispone: "§ 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicatis. § 3. Christifidelibus ius est, ne poenis canonicis nisi ad normam legis plectantur".

<sup>80</sup> Il Catechismo della Chiesa Cattolica precisa che: "La salute fisica è un bene prezioso e dobbiamo averne cura ragionevolmente" (n. 2288).

<sup>81</sup> **BENEDETTO XVI**, *Litterae Enciclicae, Caritas in veritate*, 29 iunii 2009, n. 11 (in [http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf\\_ben-xvi\\_enc\\_20090629\\_caritas-in-veritate.html](http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html)).

<sup>82</sup> **GIOVANNI PAOLO II**, *Discorso ai partecipanti alla XI Assemblea generale della PAV*, cit., n. 7, p. 5, ha esortato la cura della salute "come equilibrio fisico-psichico e spirituale dell'essere umano". Perciò "È una grave responsabilità etica e sociale lo sperpero della salute in conseguenza di disordini di vario genere, per lo più connessi con il degrado morale della persona".



dall'altro, che l'uomo non può raggiungere il vero e integrale benessere senza la tensione alla salute spirituale.

Non solo. La solidale corresponsabilità tra tutti i membri del Popolo di Dio<sup>83</sup>, incita pure alla difesa della salute nell'articolata dimensione personale e sociale. Ciò impone di proteggerla nei confronti di se stessi e nella solidarietà verso gli altri giacché, nella Chiesa, tale bene può essere valutato nel suo pieno valore solo se in comunione con gli altri e nella prioritaria relazione con Dio.

### **7 - La sana cooperatio tra Stato e Chiesa nella tutela della salute del *civis-fidelis***

La tutela della salute, per dirsi integrale ed effettiva, pretende di considerare tutte le dimensioni esplicative della persona, sia nella sua condizione di *civis*, sia nella sua qualità di *fidelis*. Se, infatti, il grado di salubrità di ogni individuo va commisurato all'abilità di soddisfare le proprie aspirazioni<sup>84</sup>, non è sufficiente garantirgli un mero benessere psico-fisico di contenuto eminentemente biologico ma, occorre preservare anche le sue più intime esigenze ascetico-spirituali.

Si tratta di un obiettivo – tanto encomiabile, quanto complesso – che, per essere efficacemente conseguito, reclama un dialogo aperto tra autorità civile e istituzione religiosa<sup>85</sup>, pur nella difforme considerazione

---

<sup>83</sup> Così il can. 208 statuisce che "Inter christifidelis omnes, ex eorum quidem in Christo regeneratione, vera viget quoad dignitatem et actionem aequalitatis, qua cuncti, secundum propria cuiusque condicionem et munus, ad aedificationem Corporis Christi cooperantur".

<sup>84</sup> Nella Carta di Ottawa per la Promozione della salute del 17 novembre 1986, si è precisato che "Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l'ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l'obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche" (in <http://www.aslna1.napoli.it/documents/420534/447092/CartaOttawa.pdf>).

<sup>85</sup> Tale dialogo appare ancor più urgente in una società sempre più multiculturale nella quale l'incontro tra culture e fedi diverse genera conflitti sempre più accesi, per la difforme considerazione di valori e principi supremi. Sul punto vedi, fra gli altri: **T. DI IORIO**, *Società multi-etnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.



dei bisogni dell'essere umano. Una collaborazione<sup>86</sup>, sinergica e operosa, in un'azione coordinata e armonizzata che – senza generare confusioni sulla diversità del ruolo svolto dallo Stato e dalla Chiesa – sia univocamente e fattivamente volta alla realizzazione dell'incondizionato benessere del *civis-fidelis*.

Tale responsabile incombenza procede, invero, dall'ineludibile primato dell'individuo, dalla cura della sua intangibile dignità e dal doveroso riguardo dei suoi infrangibili diritti, nel reciproco rispetto dell'autonomia tra i due ordini<sup>87</sup>, binario unico e baluardo imprescindibile di una visione di rapporti ispirata al sistema liberal-democratico.

Si tratta di un inevitabile punto di partenza, una base fondamentale e invalicabile che – nel rifiutare condotte perniciose e/o atteggiamenti offensivi che mettano a repentaglio l'integrità psichica o, financo, la vita stessa di un individuo – impone una costante e viva attenzione agli incomprimibili bisogni dell'essere umano.

## 8 - Conclusioni

La difesa integrale della persona auspica, *ex parte status*, una rinnovata connotazione del bene salute e del relativo diritto, nella conquista di un più alto *standard* di salvaguardia. Si tratta di dilatare i confini della nozione giuridica di un siffatto inestimabile valore – diritto fondamentale

---

<sup>86</sup> L'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama, dopo aver ribadito il principio della distinzione tra gli ordini ha esplicitamente sancito un virtuoso impegno alla reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa "per la promozione dell'uomo e il bene del Paese". In dottrina vedi, per tutti: **G. LO CASTRO**, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l'interpretazione dell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1984, I, p. 508 ss. Si tratta, invero, di un innovativo precetto "ricavabile dal combinato disposto di diverse norme costituzionali" (**G. DALLA TORRE**, *La "filosofia" di un Concordato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2004, p. 88 ss.). In assenza di specifiche indicazioni sulle modalità di attuazione di tale collaborazione, si è fatto riferimento all'ipotesi della concertazione, ovvero, alla stipula di formali accordi o alla partecipazione al procedimento amministrativo da parte dell'autorità ecclesiastica. Sul punto vedi **G. CIMBALO**, *L'ipotesi della "concertazione necessaria" tra le Confessioni quale fase preliminare alla definizione dei loro rapporti con lo Stato*, in *Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico*, a cura di V. Tozzi, Edisud, Salerno, 1990, p. 310 ss.

<sup>87</sup> Va precisato come l'anzidetta collaborazione tra i due ordini si ponga "al servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane" nell'ottica di una "sana collaborazione ... secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo" (Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio pastoralis, Gaudium et Spes*, cit., n. 76, 1).



e principale perno intorno al quale si proietta la tutela dell'individuo – in considerazione della polivalenza dei bisogni umani e dell'inscindibile unità somatico-spirituale di ogni uomo.

La rigenerata configurazione giuridica del bene salute procede, invero, dall'opportuna inclusione – esplicita e inequivocabile – dei trascendentali bisogni esistenziali nella formulazione del suo stesso concetto, non ritenendosi pienamente soddisfacente la loro implicita collocazione nel più ampio ambito del benessere mentale.

Le umane esigenze fideistiche<sup>88</sup>, infatti, si forgiavano e plasmano sulla base di valori etico-spirituali condivisi, esplicano l'inviolabilità del diritto di libertà religiosa ed effigiano una risorsa fondamentale che, colmando di significato l'esistenza stessa della persona, può finanche riverberare i suoi effetti sul raggiungimento pieno del potenziale vigore. Perciò, se gli incomprimibili bisogni ascetici non vanno sottovalutati nella difesa della salute di ogni individuo, essi non possono rimanere (normativamente) ignorati, né essere appagati in via meramente eventuale, o, restare addirittura disattesi, ma rivendicano uno specifico e autonomo riconoscimento.

Non sfugge, allora, la convenienza di una nozione giuridica del bene salute che, nel magnificare l'uomo nel suo sigillo di unità, accluda anche l'indiscutibile riferimento all'assetto metafisico della sua precipua personalità disancorandolo, nella valutazione dell'integrale benessere, da discrezionali ratifiche giurisprudenziali.

Così, se la lesione temporanea e/o permanente della salute – nella sua componente spirituale – è meritevole di risarcimento, deve persino riconoscersi, al *civis-fidelis* consapevole, la piena e legittima libertà di autodeterminarsi ove vi fosse collisione tra tutela della suo benessere fisico e rispetto della personale identità religiosa<sup>89</sup>. Si tratta del suo diritto di scegliere tra i propri bisogni sulla base delle individuali priorità, sì da approdare all'opzione più consona alla specifica personalità, anche a costo della stessa vita<sup>90</sup>. L'unica e inderogabile necessità su cui poggia detta

---

<sup>88</sup> Per uno studio a tale specifico riguardo vedi, per tutti: **G. BERLINGUER**, *Etica della salute*, 2<sup>a</sup> ed., Il saggiatore, Milano, 1997, p. 19 ss.

<sup>89</sup> Cfr. art. 13 Cost. Va menzionato, al riguardo, l'intervento della giurisprudenza costituzionale che ha ravvisato il "valore costituzionale dell'inviolabilità della persona, costruito nel precetto di cui all'art. 13, primo comma della Costituzione, come libertà nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo" (Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 471, in *Giur. cost.*, 1990, p. 2818).

<sup>90</sup> Per un approfondimento della questione attinente al diritto di disporre del proprio corpo vedi, per tutti: **A. MUSUMECI**, *Dal "potere" alla "libertà" di disporre del proprio corpo*, cit., p. 626 ss.; **R. ROMBOLI**, *I limiti alla libertà di disporre del proprio corpo nel suo aspetto*



decisione si identifica nella sussistenza di una volontà esplicita che si appalesi personale, idonea, autentica, consapevole e legittimamente manifestata.

Né una tale impostazione si assume contrastante con il divieto, posto dall'ordinamento italiano, di compiere atti dispositivi del proprio corpo volti a cagionare una permanente diminuzione dell'integrità fisica<sup>91</sup>. Tale divieto inerisce ad atti di autolesionismo, non anche al rifiuto di terapie medico-chirurgiche<sup>92</sup>, giacchè nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la sua stessa volontà, se non per precipua disposizione normativa<sup>93</sup>.

Alla fecondità di una rinnovata connotazione giuridica del bene salute, da parte della comunità politica, si giustappone l'onere di una *sana cooperatio*<sup>94</sup> della comunità religiosa all'integrale realizzazione dell'individuo. Si tratta di un vero e proprio dovere – corollario del condiviso ruolo primario e centrale della persona – che glorificando l'inscindibile legame tra evangelizzazione e promozione umana<sup>95</sup>, sollecita

---

*“attivo” e in quello “passivo”, in Foro italiano, 1991, I, c. 14 ss.; P. ZATTI, Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), Nuova giurisprudenza civile commentata, 2000, II, p. 1 ss. Per uno studio comparativo in materia di autodeterminazione vedi per tutti: G. FERRANDO, Diritto alla salute e autodeterminazione tra diritto europeo e Costituzione, in Politica e diritto, 2012, pp. 3-29.*

<sup>91</sup> Cfr. art. 5 c.c. Per la giurisprudenza costituzionale gli atti dispositivi del proprio corpo sono leciti qualora siano rivolti alla tutela della salute e non siano in contrasto con altri interessi costituzionali (Corte cost., 9 aprile 2014, n. 162, in <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=162>). Si tratta della conferma di un precedente orientamento per cui “gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti a tutela della salute, anche psichica, devono ritenersi leciti” (Corte Costituzionale, 23 maggio 1985, n. 161 in <http://www.giurcost.org/decisioni/1985/0161s-85.html>).

<sup>92</sup> Sul peculiare tema vedi, per tutti: P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984, p. 338.

<sup>93</sup> Cfr. art. 32, 2° Cost.

<sup>94</sup> La collaborazione tra autorità civile e istituzioni religiose sembra essersi rafforzata anche nei Paesi europei occidentali. Sul punto vedi, per tutti: M. PARISI, *Il sistema europeo di relazioni tra gli Stati e le organizzazioni religiose: conservazione o innovazione nella prospettiva della Costituzione dell'Unione europea*, cit., pp. 10-11, per il quale “com'è ovvio...l'estensione ai gruppi religiosi della tecnica della concertazione e della negoziazione si è concretata con alcune differenziazioni nelle varie realtà nazionali, distinguendosi per gli strumenti giuridici formali utilizzati, per le soggettività implicate e per i contenuti del dialogo intrapreso”.

<sup>95</sup> Cfr. PAOLO VI, *Adortatio Apostolicae, Evangelii nuntiandi*, 8 decembris 1975, n. 31; in [http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost\\_exhortations/documents/hf\\_p-vi\\_exh\\_19751208\\_evangelii-nuntiandi.html](http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html). Nel documento si sottolinea il “legame profondo” tra evangelizzazione e promozione umana siccome connesso all'ordine antropologico, teologico e della carità. Vedi anche Concilium Oecumenicum Vaticanum II, *Constitutio*



la Chiesa ad armonizzare gli strumenti spirituali della sua missione con i diritti universali e inviolabili – finanche costituzionalmente qualificati<sup>96</sup> – di ogni uomo “che è e deve essere principio, soggetto e fine di tutte le istituzioni sociali”<sup>97</sup>.

L’esaltata centralità dell’essere umano nel magistero sociale mal si concilia, del resto, con il rispetto meramente astratto dei suoi diritti fondamentali. Né, “la promozione integrale di tutte le categorie dei diritti umani”<sup>98</sup>, si contempera con oltraggiose violazioni della sua più intima essenza.

Tale promozione impone, *ex adverso*, la “piena garanzia del rispetto di ogni singolo diritto”<sup>99</sup> e, tra di essi, anche del diritto alla salute nel suo plurimo assetto, benché tale bene sia qualificato come valore relativo. Se, infatti, la Chiesa – nel promuovere e difendere la salute dei *chistifideles* – ne auspica l’anteposizione “ad ogni altro interesse”<sup>100</sup>, occorre scongiurare qualsiasi tipologia di offesa al completo benessere di ciascun individuo, nel categorico rifiuto di qualsiasi rituale per se stesso idoneo a generare patologie del corpo e/o della mente.

L’incontrovertibile inconciliabilità tra riti dannosi alla salubrità del fedele e promozione della salute umana raccomanda, per di più, una costante e vigile attenzione alle patologie via via individuate dalla scienza medica e un fattivo impegno, *ex parte ecclesiae*, al superamento di tutte le pratiche liturgiche che si ponessero in contrasto con esse.

Si muove, in sostanza, dalla necessità di un’incondizionata e premurosa disponibilità a sostituire cerimoniali insalubri per il

---

pastoralis, *Gaudium et Spes*, cit., n. 42.

<sup>96</sup> Lo scrupoloso rispetto dei diritti fondamentali è stato più volte ribadito da Papa Francesco. Sul punto, più recentemente, vedi: *Messaggio del Santo Padre per la XLVIII Giornata Mondiale della Pace*, 1 gennaio 2015, in [http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco\\_20141208\\_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html); **ID.**, *Discorso ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti*, 24 maggio 2013, in [http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/may/documents/papa-francesco\\_20130524\\_migranti-itineranti.html](http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/may/documents/papa-francesco_20130524_migranti-itineranti.html).

<sup>97</sup> Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, cit., n. 25.

<sup>98</sup> **GIOVANNI PAOLO II**, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace in *Acta Apostolicae Sedis*, 91 (1999), p. 379.

<sup>99</sup> **GIOVANNI PAOLO II**, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, in *Acta Apostolicae Sedis*, 91 (1999), p. 379.

<sup>100</sup> **PAPA FRANCESCO**, Udienza generale, 14 maggio 2014, in [https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco\\_20140514\\_udienza-generale.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140514_udienza-generale.html).



*christifidelis* con atti religiosi più squisitamente simbolici<sup>101</sup>. Atti, cioè, che ostacolando l'intollerabile *vulnus* a diritti elogiativi del valore stesso della persona, consentano di celebrare la dimensione spirituale del *civis-fidelis* senza compromettere il suo stato psichico e/o fisico<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> Una particolare problematica, concernente la tutela della salute della persona nella Chiesa, è emersa con riferimento alla comunione dei *christifideles* celiaci. La necessità di eludere i gravi danni che l'assunzione di glutine arreca al benessere psico-fisico dei fedeli colpiti dalla sprue celiaca ha indotto l'autorità ecclesiastica a collaborare con le istituzioni civili nella ricerca di un pane eucaristico adeguato alla malattia e all'ammissione alla comunione *sub sola specie vini* per chi non può comunicarsi *sub specie panis*, anche se con poca quantità di glutine. La questione, tuttavia, non appare definitivamente risolta, proprio per la presenza di una minima quantità di glutine (20 ppm) nelle ostie "speciali" e auspica più esaustivi interventi. Per un approfondimento della peculiare questione vedi: **T. DI IORIO**, *La salute del christifidelis celiaco tra dieta gluten free e ostie quibus glutinum ablatum est*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 12, 2015, pp. 1-27. Sotto il profilo normativo ed esplicativo vedi: Sacra Congregazione per la Dottrina Della Fede, *De celebrantis comunione*, 29 ottobre 1982, in *Acta Apostolicae Sedis*, 74 (1982), pp. 1298-1299; Sacra Congregazione per la Dottrina Della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 19 giugno 1995, prot. n. 89/78, in *Notitiae*, 31 (1995), pp. 608-610; Ufficio liturgico nazionale, *Comunicato dell'Ufficio liturgico nazionale della Conferenza Episcopale Italiana. La comunicazione dei celiaci in Italia*, 18 ottobre 2001, n. 4, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 2001, n. 9, pp. 278 ss.; Sacra Congregazione per la Dottrina Della Fede, *Lettera a tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sull'uso del pane con poca quantità di glutine e del mosto come materia eucaristica*, 24 luglio 2003, prot. n. 89/78-17498, in [http://www.vatican.va/roman\\_curia/congregations/cfaith/documents/rc\\_con\\_cfaith\\_doc\\_20030724\\_pane-senza-glutine\\_it.html](http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030724_pane-senza-glutine_it.html).

<sup>102</sup> Non vanno nemmeno sottovalutate pratiche e rituali di altre religioni che minano la salute dei fedeli. Si pensi ad esempio alle c.d. mutilazioni genitali eseguite per ragioni fideistiche, quali "riti di iniziazione che comportando la parziale o totale asportazione degli organi genitali, investono una pluralità di tipologie profondamente differenti tra loro, sia per la gravità degli esiti – più o meno invasivi – sia per il procedimento di esecuzione" (**T. DI IORIO**, *Società multi-etnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, cit., p. 96). Si tratta di atti escissori compiuti su bambine di differenti età, stigmatizzati dall'ordinamento italiano per la loro capacità di ledere la salute delle giovani vittime e che, a seguito dell'introduzione dell'art. 583 bis c.p., integrano fattispecie penalmente rilevanti. Esulano da tale fattispecie le circoncisioni maschili, diversamente valutati come leciti dallo stesso Comitato Nazionale di Bioetica (cfr. Comitato Nazionale di Bioetica, *La circoncisione: profili bioetici*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, il Mulino, Bologna, 1999, pp. 523-533). La prassi circoncisoria rientrerebbe nei margini di disponibilità concesso dall'art. 30 Cost. ai genitori e nella loro facoltà di tramandare una linea educativa di natura religiosa. In realtà tale benevola valutazione, oltre ad apparire ingiustificabile, pone una vera e propria questione di discriminazione per motivi di sesso giacché, se nel caso delle circoncisioni maschili si "considera il fattore fideistico idonea a legittimare la condotta antiggiuridica", nel caso delle mutilazioni genitali femminili "il medesimo elemento costituisce la ragione stessa





La realizzazione del pieno benessere di ogni uomo nella sua duplice e inseparabile qualità di cittadino e di fedele effigia, del resto, un imperativo traguardo, non solo nel rispetto della persona *qua talis* ma anche nell'ossequiosa deferenza alla sua stessa dignità<sup>103</sup>, bene inestimabile e comune denominatore tra Stato e Chiesa. Se, infatti, la dignità incarna un intrinseco, prezioso e intangibile valore connesso alla nobile natura ontologica dell'essere umano, essa identifica pure l'inviolabile aspetto di "quel nucleo irriducibile del diritto alla salute"<sup>104</sup> costituzionalmente garantito che mai potrà essere violato. Perciò, calpestare un siffatto valore, non solo insulta e mortifica la persona nella sua più intrinseca essenza di essere unico e irripetibile ma vanifica pure il riconoscimento dei fondamentali diritti da esso promananti.

La dignità, invero, rappresenta il *fil rouge* tra il valore dell'uomo e i suoi ineludibili diritti, un principio etico che misura il rispetto della persona verso se stessa e verso gli altri, respingendo restringimenti,

---

dell'incriminazione" (T. DI IORIO, *Società multi-etnica e libertà religiosa del minore tra affidamento e autodeterminazione*, cit., p. 106). Sul punto per, tutti, vedi: F. BASILE, *Il reato di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" alla prova della giurisprudenza: un commento alla prima (e finora unica) applicazione giurisprudenziale dell'art. 583 bis c.p.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., luglio 2013, p. 1 ss.; L. MIAZZI, *Il diverso trattamento giuridico delle modificazioni genitali maschili e femminili, ovvero: dai reati culturali ai reati coloniali*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, Franco Angeli, Milano-Roma, 2010, p. 104 ss.; C. PECORELLA, *Mutilazioni genitali femminili: la prima sentenza di condanna (nota a Tribunale di Verona, 14 aprile, 2010)*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2011, vol. 2, pp. 861 ss. Né sono compatibili con la salute condotte religiosamente motivate tese a negare trattamenti emotrasfusionali su minori. Per uno studio sull'argomento, vedi, per tutti: G. CORASANITI, *Trasfusioni di sangue sul minore, diniego per motivi religiosi del consenso dei genitori e intervento del giudice*, in *Giustizia civile*, 1981, vol. I, p. 3099 ss.; G. FURGIUELE, *Diritto del minore al trattamento medico-sanitario, libertà religiosa del genitore, intervento e tutela statutale*, in *Giurisprudenza italiana*, 1982, vol. IV, p. 349 ss.

<sup>103</sup> La dignità "è il bene più prezioso che l'uomo possiede grazie al quale egli trascende in valore tutto il mondo materiale". Essa "manifesta tutto il suo fulgore quando se ne considerano l'origine e la destinazione" e "costituisce il fondamento dell'uguaglianza di tutti gli uomini tra loro. Di qui l'inassoluta inaccettabilità di tutte le più svariate forme di discriminazione ... La dignità personale è proprietà indistruttibile di ogni essere umano" (GIOVANNI PAOLO II, *Adhortatio Apostolicae, Christifideles Laici*, 30 decembris 1988, cit., n. 37). Sul concetto di dignità vedi, per tutti: B. CADORÈ, *L'argument de la dignité humaine en éthique biomédicale*, in *Le supplément*, 3 (1995), pp. 73 ss.; J. HERRANZ, *La dignità della persona umana e il diritto*, in *Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto culturale contemporaneo. Atti della ottava assemblea della Pontificia Accademia per la Vita. Città del Vaticano 25-27 febbraio 2002*, a cura di J. De Dios Vial Correa, E. Sgreggia, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, pp. 32 ss.

<sup>104</sup> Cfr. Corte cost., 13 novembre 2000 n. 509, in <http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0509s-00.html>.



strumentalizzazioni e/o umiliazioni di ogni genere<sup>105</sup>. Sì che, se la sua salvaguardia disvela il grado di civiltà di una società e sostanzia un dovere giuridico che risiede nel suo valore etico, trans-culturale e universale è ingiusto, illegittimo e, persino, incostituzionale<sup>106</sup> oltraggiare l'individuo nella sua stessa dignità.

## Abstract

### **Health of the *civis-fidelis* in the different systems of the Italian State and the Catholic Church. The spiritual needs of the individual as included in the meaning of health**

The meaning of "health" in a legal system depends upon its culture and social development, so that time and space influence the way protection is offered. Nowadays the idea of "health" has enlarged. In the past the meaning of health was intended as a mental-physical well-being; it has now gradually developed to a larger meaning, including a complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. Along with Italian constitution, Italy has to pursue and protect the health of any individual, not just citizens. Health is also protected by the Church as a precious gift given by God to man and is closely linked with salvation. Man is called to protect the value of this gift in its widest configuration. Therefore the integral protection of health requires to take into account all the dimensions of the individual, both as *civis* and *fidelis*. In order to reach this target it is necessary an open dialogue between civil authorities and religious institution; its importance relies on the primacy of the individual and includes the care of his dignity and the respect of his rights, in mutual respect for the autonomy of the two orders, whose relations are to be seen as a single track and a vital bulwark, a vision inspired by the liberal-democratic system.

---

<sup>105</sup> Del resto, "Promuovere la dignità della persona significa che essa possiede diritti inalienabili di cui non può essere privata ad arbitrio di alcuno" (**PAPA FRANCESCO**, *Discorso al Parlamento Europeo*, 25 novembre 2014, in [https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco\\_20141125\\_strasburgo-parlamento-europeo.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141125_strasburgo-parlamento-europeo.html)).

<sup>106</sup> Cfr. artt. 2 e 3 Cost.